SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1963

(193ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio » **(1545)** *(D'iniziativa dei deputati Alpino ed altri)* *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . *Pag.* 3574, 3575, 3577, 3578
BERGAMASCO 3575, 3576
BERTOLI 3576, 3577
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3575, 3578
FORTUNATI 3575, 3576, 3577
OLIVA, *f.f. relatore* . . 3574, 3575, 3576, 3577

« Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750 » **(2296)** *(D'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri)* *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 3572, 3574
BERTOLI 3573, 3574
CENINI, *f.f. relatore* 3573
FORTUNATI 3573
OLIVA 3574
PARRI 3573, 3574
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . *Pag.* 3573
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . . 3573

« Agevolazioni in materia di crediti alla esportazione » **(2301)** *(D'iniziativa dei senatori Mott e Spagnolli)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3578, 3580
BERTOLI 3579
DE LUCA, *relatore* 3578, 3579
RODA 3579, 3580
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 3579, 3580

« Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopolio banane » **(2309)** *(D'iniziativa del deputato Castellucci)* *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3566, 3569, 3570
BERTOLI 3567
MOTT 3567, 3568, 3569
PARRI 3567, 3568
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3568, 3569, 3570
RUGGERI 3569
VALMARANA, *relatore* 3566, 3567

« Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, anche se assun-

to dopo il 15 giugno 1962, nell'Amministrazione centrale del tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza » **(2346)** (*D'iniziativa del senatore Sansone*) **(Discussione e rinvio)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3584, 3585
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3585
FORTUNATI 3585
OLIVA, *relatore* 3584, 3585
RUGGERI 3585

« Autorizzazione della vendita a trattativa privata dell'arenile del Volano in Comacchio, di metri quadrati 163.192, appartenente al patrimonio dello Stato, in favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara » **(2364)** (*D'iniziativa dei senatori Gallotti Balboni Luisa ed altri*) **(Discussione e approvazione)**:

PRESIDENTE 3571, 3572
CENINI, *f.f. relatore* 3571
DE GIOVINE 3572
DE LUCA 3572
FRANZA 3572
MOTT 3572
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3572

« Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori » **(2418)** **(Discussione e rinvio)**:

PRESIDENTE 3580, 3583, 3584
BERTOLI 3581, 3582, 3583, 3584
DE GIOVINE, *relatore* 3581, 3583
FORTUNATI 3582, 3583, 3584
FRANZA 3582, 3583
PARRI 3582
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3583
RODA 3582
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . 3581, 3582, 3583, 3584

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Ronza.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro, per il tesoro Bovetti e per il turismo e lo spettacolo Lombardi.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Castellucci: « Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopolio banane » (2309) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Castellucci: « Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopolio banane », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VALMARANA, *relatore*. Il disegno di legge n. 2309, approvato dalla VI Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1962, è diretto:

1) alla istituzione dei ruoli organici ordinari presso l'Azienda monopolio banane per il personale delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario (il personale della carriera direttiva è già inquadrato in un apposito ruolo organico);

2) all'inquadramento del personale non di ruolo dell'Azienda, a mezzo di opportune norme transitorie, nei predetti ruoli.

In merito al primo punto si fa rilevare l'assoluta necessità che l'Azienda monopolio banane sia entro breve tempo dotata dello strumento indispensabile che le consenta di riorganizzare i propri servizi in vista dell'ulteriore dilatazione del commercio bananiero. Un ulteriore indugio in proposito rischierebbe di provocare una progressiva paralisi dei servizi del Monopolio con la conseguenza di compromettere la realizzazione dei larghi utili di esercizio preventivati (nel corrente esercizio circa lire 9.351.533.000).

Per ciò che concerne il secondo punto, si fa presente che trattasi della sistemazione

giuridica di diciannove unità; di cui quindici aventi la qualifica di avventizi ed il trattamento economico del personale di ruolo (dei 15 avventizi, n. 12 sono in servizio fin dagli anni 1936-37-38 e n. 3 — invalidi di guerra o civili — sono stati assunti subito dopo la guerra) e quattro in servizio continuativo da molti anni come cottimisti.

A norma del regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880, le quindici unità anzidette avrebbero dovuto trovare sistemazione con contratto a termine. L'Amministrazione ha invece ritenuto opportuno soprassedere all'applicazione delle predette norme, così come ha soprasseduto all'applicazione di tutte le altre disposizioni legislative emanate a favore del personale avventizio dello Stato, con l'intendimento di inquadrare il personale stesso in appositi istituendi ruoli. Senonchè, delle numerose proposte in tal senso avanzate dall'Azienda monopolio banane, nessuna finora ha assunto la forma di legge.

Non vi è dubbio che se il personale fosse stato a suo tempo inquadrato (come era suo diritto) ai sensi di una delle disposizioni succitate, avrebbe già conseguito sensibili vantaggi di carriera. È da considerare che trattasi di personale specializzato, che per la quasi totalità svolge da oltre 25 anni mansioni proprie del personale di ruolo, con responsabilità molto accentuate, dato il carattere commerciale dell'Azienda monopolio banane, e che già percepisce gli assegni del personale di ruolo.

Nel caso in esame trattasi di disciplinare una materia che è fuori della legittimità, come più volte hanno rilevato la Corte dei conti e la Ragioneria generale dello Stato. Quest'ultimo Ufficio ha espressamente sollecitato « ... una rapida emanazione delle norme legislative atte a sistemare, su un piano di legittimità, la posizione giuridica ed economica del personale non di ruolo » con lettera del 30 giugno 1961, n. 128717 (I.G.O.P., Div. XXIII).

B E R T O L I . Naturalmente non siamo contrari alla sistemazione di questo personale, avventizio da tanti anni, che ha necessità di avere un inquadramento definitivo; però mi pare che, secondo la linea che ha esposto il Governo e che credo sia stata accettata dalla Commissione, si era detto che non si sarebbe più proceduto a sistemazioni di personale, attendendo appunto la sistemazione generale nel quadro della riforma che si sta studiando da parte del competente Ministro. Quindi questa è una deroga alle suddette direttive.

P A R R I . Non per esprimere delle opposizioni o delle particolari riserve in merito al disegno di legge, ma per non lasciare senza un segno il passaggio del disegno di legge stesso, riguardante un monopolio alla cui esistenza noi siamo contrari ...

V A L M A R A N A , *relatore*. È uno dei monopoli che rendono.

P A R R I . Ma, per esempio, il monopolio tabacchi ha anche una certa giustificazione di carattere generale, mentre quello sulle banane non ne ha nessuna. Dimodochè, perchè questo personale non dovrebbe trovare il suo inquadramento in ruolo nell'Azienda monopoli? C'è il problema che, ossificando la struttura dell'Azienda monopolio banane, essa potrebbe poi diventare una delle tante strutture immobili e non più modificabili dello Stato e della burocrazia italiana.

A parte queste osservazioni, convengo anche che il personale ha diritto ad una sistemazione.

M O T T . Non sono contrario alla sistemazione del personale dell'Azienda monopolio banane, anche se ciò costituisce una deroga alla norma generale. Per quanto riguarda il Monopolio stesso, sono d'accordo con il senatore Parri; ma avevo chiesto al Ministro che almeno venisse detto ufficialmente che il Monopolio banane, fatto per sostenere le banane della Somalia, costa allo Stato italiano qualcosa come un miliardo o due all'anno, regalati alla Somalia.

P A R R I . Non alla Somalia, ma a quei certi coltivatori.

M O T T . Ora bisognerebbe dire almeno che tra gli aiuti che noi diamo ai Paesi sot-

tosviluppati c'è anche questo paio di miliardi che noi regaliamo ai bananieri della Somalia.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Per quanto riguarda il problema del riordinamento generale nel quale, probabilmente, converrebbe inserire questo personale che viene sistemato in ruolo, vorrei far rilevare quello che già, credo, ha fatto presente il relatore, e che cioè la sistemazione nei ruoli avrebbe luogo quasi che questi dipendenti vi entrassero a far parte al momento in cui avviene la sistemazione di carattere generale; mentre invece per quindici di queste diciannove unità in modo particolare, e anche per le altre quattro in modo meno impegnativo, che già da moltissimi anni prestano servizio presso questa Amministrazione staccata, si ravvisa un'esigenza di sistemazione. Pertanto il metterle in fila e farle aspettare che si maturi questo riordinamento generale che avrà luogo nella prossima legislatura e, quando avrà luogo, non è detto che si realizzerà nel giro di pochissime settimane o di pochissimi mesi, significa continuare a trascinare una situazione di grave disagio per la quale, come avete già udito, tanto la Corte dei conti che la Ragioneria generale hanno fatto un sollecito, che è un sollecito dettato non da ragioni di carattere strettamente giuridico, ma da un criterio di opportunità, da un criterio di umanità e di conveniente sistemazione di questo personale. Quindi io penso che il senatore Bertoli, il quale peraltro è abbastanza sensibile a questi problemi, si renderà conto come lo sblocco di questa situazione è parso al Governo assolutamente indilazionabile.

Per rispondere alle osservazioni fatte dal Presidente Parri e dal senatore Mott vorrei far presente che il problema dell'Azienda monopolio banane — sulla quale forse personalmente chi parla potrebbe anche essere d'accordo circa l'opportunità del suo mantenimento — è un problema di carattere generale che va molto al di là del disegno di legge così come è stato prospettato. Il progressivo funzionamento delle strutture del M.E.C. impone l'esame, la discussione e la soluzione di un altro problema di fondo del quale, o per iniziativa del Governo o per iniziativa del Parlamento, si potrà parlare in altra sede. Questa intanto mi pare un'opportuna e addirittura necessaria provvidenza da prendere in considerazione nei confronti dei dipendenti dell'Azienda monopolio banane affinchè il loro servizio in questo ramo — anche se discusso — dell'Amministrazione non venga considerato su un piano diverso da quello degli altri dipendenti dello Stato.

P A R R I . Mi permetto di insistere dicendo che un inquadramento generale nell'Azienda monopolio eliminerebbe dei doppioni inutili.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Questa non è una sistemazione generale del personale; è semplicemente la sistemazione di diciannove unità. Se il Presidente Parri ritiene di suggerire al Governo una generale risistemazione dell'Azienda monopolio banane possibilmente fondendola con l'Azienda dei monopoli, adesso non so se praticamente la cosa sia attuabile. Ma mi pare che in questo momento non sia possibile discuterla, quanto meno senza pregiudizio di queste persone che sono in attesa, anche perchè la fusione con l'azienda monopoli implicherebbe tutto uno studio che non si può fare in questo momento.

M O T T . Io desidererei che risultasse a verbale che lo Stato italiano dà per l'economia della Somalia un miliardo di lire, almeno, all'anno, perchè paga di più le banane della Somalia in confronto a quelle di altri Paesi. Vorrei che risultasse ufficialmente dagli atti che questa spesa fa parte degli aiuti che noi diamo ai Paesi sottosviluppati.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ma questo risulterà. Dirò — pur essendo d'accordo col Presidente Parri, che questa funzione imprenditoriale da parte dello Stato potrebbe essere demandata ad altri enti o addirittura a privati — che il fatto che lo Stato la eserciti e che ci guadagni gli consente di fare questa erogazione la cui

entità poi risulta da documenti di carattere ufficiale che sono allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

M O T T . Nell'elenco dei contributi che noi diamo ai Paesi sottosviluppati questo importo non figura.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Nel bilancio del Ministero delle finanze vi è un'appendice nella quale sono elencate anche le erogazioni dell'Azienda monopolio banane.

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere un chiarimento su un punto che si riallaccia ad un'osservazione del senatore Parri. Nella relazione governativa viene precisato che nel 1945 venne nominato un commissario straordinario dell'Azienda monopolio banane al quale fu impartita dal Ministero dell'Africa italiana la direttiva di procedere alla liquidazione dell'Azienda. E aggiunge la relazione: « Di conseguenza, la maggior parte del personale venne licenziato e solo un esiguo contingente (23 unità su 240) fu mantenuto in servizio per le necessità della gestione di liquidazione. Nè allora nè in seguito il monopolio delle banane fu soppresso; anzi, nel 1949 (questo è il punto interessante) l'Azienda ha ripreso in pieno la propria attività, riattivando tutti i servizi relativi alla importazione delle banane ed alla distribuzione delle medesime sul mercato di vendita ed i risultati della gestione, che va progressivamente incrementandosi, sono pienamente soddisfacenti tanto che lo smercio delle banane ha pressochè quadruplicato il livello di anteguerra. Tutti i servizi, sia amministrativi che commerciali, sono disimpegnati presso la sede centrale e presso l'Ufficio di Genova dai pochi funzionari rimasti in servizio, ai quali sono affidate funzioni d'importanza e responsabilità che richiedono, oltre ad una particolare perizia tecnica, eccezionale attività e spirito di sacrificio, specialmente nell'espletamento delle operazioni che si svolgono in banchina (Genova e Napoli) durante lo scarico e la distribuzione dei prodotti ai concessionari di vendita ». Inoltre, più avanti, aggiunge la relazione: « La presente proposta di legge prevede, pertanto, l'abolizione dei 4 ruoli a contratto a termine dell'attuale ordinamento, e istituisce presso l'Azienda i ruoli delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario riducendo il numero complessivo dei posti dai 122 attualmente previsti a 40 ».

In sostanza non si tratta solo di mettere a posto quei 15 o 20 impiegati che erano rimasti, ma anche di addivenire a un ridimensionamento delle carriere.

Io vorrei solo fare una raccomandazione al Sottosegretario: che affronti il problema generale del ridimensionamento di queste carriere e soprattutto, in riferimento alle osservazioni fatte dal senatore Parri, studi se vi è la possibilità di inserire il Monopolio banane nella gestione dei Monopoli. Se fosse possibile dare ai Monopoli dello Stato una direzione unica, sottoposta maggiormente a controllo, credo sarebbe desiderabile.

Tutte queste sono raccomandazioni e quindi non osservazioni contrarie all'approvazione del disegno di legge, al quale tutti si sono dichiarati favorevoli.

R U G G E R I . Fra le tante osservazioni mi permetto di farne una anch'io; cioè che nella fase finale, ossia di distribuzione sul mercato nazionale, avviene praticamente questo: che il Monopolio banane, che è un monopolio di importazione, dà vita, a sua volta, a monopoli privati, poichè la rete di distribuzione è basata sui concessionari provinciali, i quali hanno, sì, una certa attrezzatura, ma che avviene? Che questi concessionari provinciali si avvalgono del mercato delle banane per monopolizzare la distribuzione di tanti altri prodotti; avviene cioè che il concessionario il quale ha per conto dello Stato un deposito di banane, che deve distribuire al dettagliante, poichè questo prodotto lo ha solo lui, fa sì che, il dettagliante, se vuole le banane, deve prendere, mettiamo, anche i carciofi, le arance e così via.

Quindi desidererei raccomandare al Governo che nella riorganizzazione dell'Azienda monopolio banane si possa fare in modo di ovviare a questa situazione, salvaguardando gli interessi dei dettaglianti.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei dire al senatore Ruggeri che quello che egli dice, non è completamente privo di fondamento, ma che, in questo momento, è in corso un riordinamento della rete di tutti i concessionari in Italia, appunto per evitare il perpetuarsi di queste forme di monopolio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono istituiti presso l'Azienda monopolio banane i ruoli delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Sono soppresse le tabelle degli organici del personale a contratto di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria di cui agli allegati II, III, IV e V al regolamento approvato con regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880.

Per l'accesso alle carriere di cui al primo comma si applicano le norme di carattere generale vigente per gli impiegati civili dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il personale non di ruolo di 2ª, 3ª e 4ª categoria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Azienda monopolio banane, è inquadrato, subordinatamente al giudizio favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente a quella a cui è equiparato economicamente, rispettivamente nei ruoli della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario di cui al precedente articolo 1.

L'anzianità di servizio maturata nella posizione economica corrispondente alla qualifica di inquadramento viene riconosciuta ad ogni effetto.

Per detto inquadramento si prescinde dal possesso del titolo di studio prescritto.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, un terzo dei posti delle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Azienda monopolio banane, è riservato, prescindendosi dai limiti di età e dal possesso del titolo di studio prescritto, agli elementi che hanno prestato la propria opera presso la Azienda con retribuzione a parcella o a cottimo da almeno due anni.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il personale dell'Azienda monopolio banane che abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli organici di cui all'articolo 1 può, secondo le disposizioni di legge, riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio non di ruolo prestato presso l'Azienda ed altre Amministrazioni dello Stato, anteriormente all'inquadramento in ruolo organico.

Per il personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, per essere collocato nei ruoli speciali transitori, il contributo di riscatto. per il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla data del 1° maggio 1948, è calcolato sulla retribuzione goduta alla stessa data. Per i periodi successivi detto contributo è calcolato sulle retribuzioni effettivamente percepite.

(*È approvato*).

Do ora lettura della tabella annessa al disegno di legge:

TABELLA DEL PERSONALE DI RUOLO DELLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA E DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AZIENDA MONOPOLIO BANANE

CARRIERA DI CONCETTO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Ispettore capo dei servizi di gestione	1
402	Primo ispettore dei servizi di gestione	4
325	Ispettore dei servizi di gestione	4
271	Capo contabile	6
229	Contabile	
202	Contabile aggiunto	
		15

CARRIERA ESECUTIVA.

271	Archivista capo	1
229	Primo archivista	2
202	Archivista	13
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
		16

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO.

180	Commesso capo	1
173	Commesso e agente tecnico capo	2
159	Usciere capo e agente tecnico	6
151	Usciere	
142	Inserviente	
		9

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gallotti Balboni Luisa ed altri: « Autorizzazione della vendita a trattativa privata dell'arenile del Volano in Comacchio, di metri quadrati 163.192, appartenente al patrimonio dello Stato, in favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara » (2364)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Gallotti Balboni Luisa, Cenini e Bardellini: « Autorizzazione della vendita a trattativa privata dell'arenile del Volano in Comacchio, di metri quadrati 163.192, appartenente al patrimonio dello Stato, in favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per la sistemazione urbanistica della zona, è autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara, dell'arenile facente parte della spiaggia del Volano (Ferrara) della estensione circa di mq. 163.192, già trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato con decreto 27 novembre 1957 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 21 dicembre successivo.

Il prezzo di vendita in lire 164.384.000 sarà versato per lire 80.000.000 contestualmente alla stipula del contratto di compravendita e per lire 84.384.000, in otto rate annue, in misura da convenire, con gli interessi legali a scalare.

In assenza del relatore senatore Conti, prego il senatore Cenini di riferire sul disegno di legge in esame.

C E N I N I , *f. f. relatore*. La semplicità dell'argomento di cui trattasi mi induce ad essere molto schematico. Dirò infatti soltanto che si è reso disponibile per la vendita all'Amministrazione provinciale di Fer-

rara — che ne ha fatto richiesta — un arenile sito nella spiaggia del Volano di Comacchio, dell'estensione di metri quadrati 163.192, appartenente al patrimonio dello Stato. L'acquisto di tale arenile, a trattativa privata, consentirà all'Amministrazione provinciale di Ferrara di valorizzare la spiaggia del Volano e di procedere al risanamento urbanistico della zona. Sono state fatte dagli Uffici competenti le relative valutazioni ed è risultato che la superficie di arenile in questione ha una stima di 326 milioni di lire, dalle quali peraltro vanno detratte le spese che si sono rese necessarie per la sistemazione valutate in 162 milioni: così che risulterebbe che il prezzo di vendita in definitiva assommerebbe a 164 milioni, sui quali il Demanio è d'accordo ed anche l'Amministrazione provinciale di Ferrara, la quale è disposta a pagare la somma di lire 164.384.000; e poichè si tratta di Amministrazione pubblica ritengo che la Commissione possa approvare con tutta tranquillità il disegno di legge.

Il provvedimento prevede che il prezzo di vendita, stabilito in lire 164.384.000, sarà versato per lire 80 milioni contestualmente alla stipula del contratto di compravendita e per lire 84.384.000 in otto rate annue, in misura da convenire e con gli interessi legali a scalare.

P R E S I D E N T E . Dovrebbe intendersi che l'Amministrazione provinciale di Ferrara usi il terreno acquistato per realizzare il piano regolatore (e la clausola ci sarà certamente) e ne sia vietata la vendita ad imprese che ne facciano poi speculazione. Tale eccezione l'abbiamo fatta anche per casi consimili, per Rapallo e per altre località della riviera ligure. Nessuno dubita che l'Amministrazione provinciale di Ferrara userà la superficie, come ha detto il relatore, per il risanamento della zona e per l'attuazione del piano regolatore; tuttavia sarà bene che queste dichiarazioni risultino dal verbale, come espressione del voto della Commissione.

M O T T . È evidente che l'Amministrazione provinciale cederà l'area ai privati mediante lottizzazione.

D E G I O V I N E . Ma la cederà per la sistemazione urbanistica della zona.

P R E S I D E N T E . È bene, ripeto, che risulti che il parere della Commissione e quello da me espresso e contenuto nel verbale e ciò per evitare che i Comuni o le Province (ed in materia ricordiamo alcuni opportuni interventi del senatore Roda in casi analoghi), dopo aver ottenuto la concessione di superfici, ne facciano speculazione. Quindi dovrebbe essere inserita — come lo si è fatto per contratti di compravendita in passato — una clausola con la quale si imponga che la Amministrazione pubblica che ottiene questo arenile se ne serva nel pubblico interesse. È un richiamo che mi sembra molto opportuno prima dell'approvazione.

F R A N Z A . Si tratta di un bene patrimoniale o demaniale?

D E L U C A . Risulta dal titolo stesso del disegno di legge che si tratta di un bene patrimoniale.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è d'accordo per la concessione dell'arenile alle condizioni di cui alla relazione e al testo dell'articolo unico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: « Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750 » (2296) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Amadei, Pao-

licchi, Pucci Anselmo e Liberatore: « Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per la più idonea formazione di un piano urbanistico e per l'applicazione dei disposti vincoli paesistici, è autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile del patrimonio dello Stato, della superficie di metri quadrati 428.750, posto fra la foce del Serchio e il confine con il comune di Viareggio (Lucca).

Il prezzo è fissato in lire 500.000 a ettaro da pagarsi in venti rate annuali con l'interesse legale.

L'atto di vendita sarà approvato con proprio decreto dal Ministro delle finanze.

Data l'assenza del relatore senatore Conti, prego il senatore Cenini di voler fare una breve relazione sul disegno di legge in esame.

C E N I N I , *f. f. relatore.* Si tratta della vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano, in provincia di Pisa, di un arenile dell'estensione di 428.750 metri quadrati. Il disegno di legge al nostro esame è stato già approvato dalla Camera dei deputati, che ha cambiato il prezzo, fissato prima in lire 200 mila ad ettaro, portandolo, invece, a 500 mila lire l'ettaro. E se ne capisce di leggieri il perchè: infatti il provvedimento era stato presentato alla Camera il 31 ottobre 1958 ed è stato invece approvato il 14 novembre 1962; il prezzo, naturalmente, nel frattempo è sensibilmente salito.

Il relatore ritiene di poter raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Pregherei la Commissione di voler rimandare ad altra seduta l'esame del disegno di legge n. 2296, poichè preferirei che fosse presente l'onorevole Ministro Trabucchi, stamane occupato al Consiglio dei ministri.

B E R T O L I . Mi sembra che si potrebbe continuare nell'esame, dato che il provvedimento è già stato approvato dalla Camera e si deve ritenere che in quella sede il Governo fosse pure rappresentato e non certo sorpreso da un voto con un colpo della maggioranza.

P A R R I . Vorremmo avere almeno una idea dell'utilizzazione che si intenderebbe fare di questo arenile, che misura ben 40 ettari — cioè quattro chilometri quadrati — di spiaggia tra le più importanti d'Italia ed anche più interessanti. Se si faranno delle lottizzazioni, come è stato fatto vicino a Pisa, si finirà per rovinare una delle migliori zone tirreniche, e poichè ho molta considerazione per il comune di Vecchiano, desidererei avere qualche chiarimento in proposito.

T R A B U C C H I , *Ministro per le finanze.* Nessuna difficoltà che il disegno di legge venga approvato o anche rinviato. La situazione vera dell'arenile del comune di Vecchiano è questa: si tratta di un vasto territorio che, naturalmente, fa da chiave di accesso alla proprietà di coloro che stanno dietro all'arenile e pertanto, se la chiave resta chiusa, quelli di dietro non possono fare lavori e costruzioni, frazionamenti e, in una parola, costruire un progettato villaggio turistico, con conseguente speculazione. Se invece noi diamo l'autorizzazione di vendita al comune di Vecchiano, ed il Comune crea e forma una associazione tra i vari proprietari della notevole zona, verranno fatte le strade, i viali e quanto occorre per far guadagnare gli uni e gli altri.

P A R R I . Ma si distruggerebbe la spiaggia, per quanto nell'articolo unico sia detto che l'acquisto dell'area servirà all'attuazione di un piano urbanistico, che indubbiamente comprenderà la lottizzazione.

F O R T U N A T I . Se i proprietari che stanno dietro l'arenile di cui si tratta non possono lottizzare è evidente che bisogna li-

berare l'area sita davanti per dare la possibilità di sistemare globalmente e razionalmente tutta la zona. Questo è il dramma di tutto il litorale Adriatico ed anche del Tirreno.

Il problema grosso dipenderà dal piano urbanistico...

O L I V A . Sarà pur soggetto a un vincolo paesistico.

P A R R I . È detto anche nel disegno di legge, ma sarà bene insistere sul più rigoroso rispetto del vincolo paesistico.

P R E S I D E N T E . C'è infine da rilevare che il Ministero dei lavori pubblici ha vincolato, con proprio decreto, i comuni di Viareggio e di Vecchiano a redigere un piano regolatore intercomunale che rispetti lo alto valore paesistico della zona. Ora sarebbe interessante conoscere se questo decreto ministeriale è in armonia con le osservazioni che sono state fatte.

B E R T O L I . Ritengo anch'io che sia meglio, per un maggiore approfondimento e per una maggiore conoscenza degli sviluppi che può avere il provvedimento, di rinviarne l'esame ad altra seduta.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Alpino ed altri: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio » (1545) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Alpino, Badini Confalonieri, Biaggi Francantonio, Ferioli e Trombetta: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La lettera *i*), del secondo comma dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio, è sostituita dalla seguente:

« *i*) Diploma di laurea in economia e commercio, oppure in giurisprudenza, oppure in scienze politiche, oppure in scienze statistiche, demografiche ed attuariali ».

Prego il senatore Oliva, in assenza del relatore Braccesi, di fare una breve relazione sul disegno di legge in esame.

O L I V A , *f. f. relatore*. Il disegno di legge n. 1545 proposto dall'onorevole Alpino e altri deputati, riguardante la modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio, è di una estrema semplicità. Basta leggere la lettera *i*) dell'articolo 4 della legge citata per capire la differenza tra i documenti attualmente richiesti e quelli che sono ammessi secondo il testo in esame per concorrere alla professione di agente di cambio. Infatti il suddetto articolo 4 richiede per l'ammissione ai concorsi « diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio », escludendo le altre facoltà.

La Camera dei deputati ha approvato la modificazione, che sembra opportuna, ammettendo anche i laureati in scienze politiche, oppure in scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Dicevo che la norma mi sembra opportuna, in quanto realmente il reclutamento degli agenti di cambio può benissimo estendersi anche al campo dei laureati in scienze politiche e nelle altre citate facoltà. Faccio presente che nel modificare la citata lettera *i*) i proponenti e la Camera hanno ritenuto di omettere un'indicazione di ordine burocratico contenuta nel testo attualmente vigente, e cioè che il diploma di laurea deve essere presentato in originale o in copia autentica notarile.

Mi sembra proprio che non ci fosse ragione di abolire questo inciso, perchè era di portata burocratica molto importante; non mettendolo ora, faccio presente che dovrà essere presentato in originale il diploma di laurea. Ma siamo in materia interpretativa e pertanto mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Dove e questa omissione?

O L I V A , *f. f. relatore.* Nel nuovo testo proposto della lettera *i*): nell'elencare i documenti che devono essere presentati per essere ammessi al concorso ad agente di cambio, è detto nel testo attuale: diploma di laurea in originale o in copia autentica notarile; e quindi vi è la possibilità di produrre questo documento in copia autenticata; viceversa nel modificare l'elenco delle lauree, nell'aggiungere cioè « oppure in scienze politiche ecc. », si è cancellato la parte riguardante i documenti da presentare, e cioè l'indicazione dell'originale e della copia, eccetera.

B E R G A M A S C O . A me pare che la copia autenticata faccia fede come l'originale. Evidentemente si tratta di una pura dimenticanza.

P R E S I D E N T E . Mi pare che sia possibile superare questa omissione.

O L I V A , *f. f. relatore.* Sono lieto di aderire alle dichiarazioni che affermano non occorrere la precisazione cui ho fatto cenno, ma mi si permetta di ripetere che verranno certamente fuori delle contestazioni da parte dei concorrenti che non supereranno gli esami. E corriamo in tal modo il rischio di reclami e di vertenze.

Le disposizioni della legge in merito alla presentazione dei documenti sono quanto mai meticolose e precise: tanto che mi sembra sia stato imprudente togliere il dettaglio riguardante l'originale o la copia autenticata del diploma di laurea. Ed è ovvio che se non ora lo aggiungiamo — come a me sembrerebbe indispensabile oltre che opportuno — il provvedimento deve ritornare alla Camera.

P R E S I D E N T E . Ha avuto modo il relatore di consultare il verbale della seduta della Camera?

O L I V A , *f. f. relatore.* Non mi è stato possibile, signor Presidente.

F O R T U N A T I . Mi pare che dal punto di vista formale e sostanziale il senatore Oliva abbia assolutamente ragione, tanto più che vi sono dei concorsi in cui non possono essere presentate le copie. E ciò è stato fatto specialmente in diversi centri universitari, dove erano sorte le note questioni delle falsificazioni, che tutti conoscono: e, come si sa, è certo molto più facile alterare e falsificare una copia di certificato che l'originale.

P R E S I D E N T E . Ed un concorrente che abbia perduto il diploma originale in un incendio, non può più partecipare al concorso?

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Alla Camera è stato detto che era superfluo menzionare espressamente la copia autentica del diploma di laurea.

F O R T U N A T I . Oltre che una questione di forma ne faccio una di sostanza. man mano che si va avanti si assiste alla modificazione dell'elenco dei titoli di studio per partecipare ai concorsi. Ma nel momento stesso che si modifica non capisco perchè si mettano diplomi di laurea che non hanno a che fare con i concorsi. Che cosa significano per esempio, una laurea in scienze politiche o in giurisprudenza per coloro che concorrono ad agenti di cambio? Tanto varrebbe che alle altre lauree si aggiungesse anche quella in lettere.

B E R G A M A S C O . No, perchè al corso di scienze politiche gli universitari studiano anche economia.

F O R T U N A T I . Qual'è la situazione oggi? Anche nella facoltà di lettere vi è tra le materie complementari l'economia. Prima per essere agenti di cambio occorreva una laurea unica, quella in giurisprudenza; poi

si è aggiunta quella in economia e commercio; quindi si è richiesta la validità anche della laurea in scienze politiche. Ho i miei dubbi in merito. Così come credo che la laurea in scienze statistiche, demografiche ed attuariali non sia utile per gli agenti di cambio, tranne che per quanto riguarda le scienze attuariali.

B E R G A M A S C O . Faccio osservare che al concorso degli agenti di cambio non si arriva attraverso un corso particolare di studi, come si arriva a fare l'avvocato o il medico; vi si arriva per approssimazione, con quelle lauree che sono più vicine: con quelle di economia e commercio, quella di giurisprudenza e le altre che sono abbastanza affini.

F O R T U N A T I . Non contesto questo: dico però che non riesco a capire l'urgenza di un provvedimento del genere, dal momento che stiamo studiando il riordinamento degli studi universitari. Mi pare, quindi, che non sia il caso di creare situazioni nuove e determinare un ostacolo a una serie di revisioni. Per mio principio non avrei difficoltà ad ammettere in linea generale la non ammissione di questi laureati. E poichè recentemente, mi pare, abbiamo modificato il numero dei posti degli agenti di cambio, non vorrei che questo disegno di legge, aumentando i titoli di studio che consentono di partecipare ai concorsi, fosse fatto ad uso di coloro i quali vogliono andar a coprire i posti di agenti di cambio che abbiamo resi vacanti con il precedente provvedimento.

B E R T O L I . A me pare che il disegno di legge vada studiato un po' meglio al fine di conoscere con maggiore precisione tutto il meccanismo delle lauree consentite: soltanto dopo potremo avere la possibilità di giudicare con criterio fondato se è possibile ammettere questi laureati al concorso per agenti di cambio. Tanto più che nella relazione dei proponenti alla Camera dei deputati vi è un punto che può far sorgere alcune perplessità, poichè in esso viene assunto per positivo un argomento, che diventa poi negativo; in quel punto della relazione è scritto, infatti, che, secondo l'antico ordinamento, per il decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1269, articolo 116, ultimo comma, i laureati in scienze politiche potevano sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio semprechè, durante il corso degli studi per il conseguimento del titolo accademico, avessero superato gli esami in determinate materie quali: istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario. Ciò fa presumere che l'ordinamento attuale sia stato modificato e che quindi questi laureati in scienze politiche non facciano più quegli studi. Perciò bisogna vedere che cosa è accaduto in seguito. A norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive disposizioni legislative, riguardanti la sospensione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, venne concessa la abilitazione provvisoria all'esercizio della professione in materia di economia e commercio, senza però richiedere il superamento delle particolari discipline richieste dalla legge del 4 giugno 1958. Infine con la legge n. 1378 del 1956 è stato assolutamente abolito questo obbligo di sostenere gli esami, che era soltanto sospeso in virtù del citato decreto-legge del 1944, rendendosi così permanente e definitiva l'abilitazione provvisoria e esercitare la professione in materia di economia e commercio concessa ai sensi del suddetto decreto.

Per cui allo stato attuale, non conoscendo il piano di studi obbligatorio per i laureati in scienze politiche, non sappiamo se essi hanno gli esami nelle materie da me sopra citate. Allora prego il Presidente di rinviare questo disegno di legge, in modo che il relatore possa fornirci delle informazioni precise per quanto riguarda gli attuali ordinamenti di studio, e per poter quindi approvare il provvedimento con conoscenza di causa.

O L I V A , *f. f. relatore.* Io sono, come lo onorevole Presidente ha informato all'inizio, un relatore *sui generis;* ma credo di aver appreso che qui non si è trattato di prescrivere lauree analoghe, ma si è in definitiva inteso di liberalizzare l'accesso alla professione

di agenti di cambio. Prima, infatti, la disposizione era rigida, adesso, invece, si vogliono togliere gli ostacoli all'accesso ad una professione, come quella degli agenti di cambio, fondata prevalentemente sulla pratica commerciale, ammettendo — salvo i concorsi — tutti quei laureati che in qualche modo hanno attitudini ed una formazione giuridico-economica particolarmente adatta all'ambito della professione.

Non mi fermo sul laureato in scienze statistiche, demografiche ed attuariali, ma sui laureati in scienze politiche: la relazione dei proponenti — che tra l'altro l'hanno redatta nel 1960 (e siamo in ritardo noi a discutere il disegno di legge) — spiega che già attualmente la laurea in scienze politiche dà diritto ad accedere agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione in materia di economia e commercio, e attualmente sono comunque parificati, agli effetti professionali, ai commercialisti.

Ragion per cui se si ammettono ai concorsi in argomento i commercialisti, è evidente che non se ne possono escludere i laureati in scienze politiche. Per quanto riguarda la laurea in scienze statistiche, demografiche e attuariali, debbo prendere nota di quanto ha detto il senatore Fortunati. Se però noi accettiamo il concetto che si sia voluto più o meno fare un coacervo di tutte le lauree che garantiscono una base culturale utile per la professione di cui trattasi, escludendo quelle che proprio non hanno con questa alcuna affinità, direi che possiamo accettare così com'è questa elencazione.

F O R T U N A T I . Da questo punto di vista sono d'accordo nel non essere troppo restrittivo, ma non vorrei che, allargando, in realtà commettessimo un'altra ingiustizia.

O L I V A , *f. f. relatore* Se, in prosieguo di tempo, fosse accertata una ingiustizia, vi rimedieremo.

F O R T U N A T I . Siccome i laureati in scienze politiche possono sostenere l'esame di Stato insieme ai laureati di economia e commercio, siamo certi che non vi siano altri titoli di studio che diano adito a questo?

O L I V A , *f. f. relatore.* Io non saprei rispondere, in questo momento. I diplomi in scienze sociali, eventualmente.

F O R T U N A T I . Non ce ne sono.

O L I V A , *f. f. relatore.* Piuttosto è da decidere la questione se si deve presentare il diploma di laurea in copia o nell'originale. Ritengo, al riguardo, che sia opportuno mettere il concorrente nella possibilità di produrre il documento in copia autenticata, perchè io credo che una ragione per la quale si esclude la presentazione della copia autentica vi potrebbe forse essere quando il fare un determinato concorso debba, per la natura di questo, fare escludere che se ne faccia un altro contemporaneamente. Ma non è pensabile che uno che fa il concorso per agente di cambio non possa concorrere contemporaneamente a una carriera dello Stato o di un ente pubblico.

P R E S I D E N T E . C'è una laurea in scienze demografiche?

F O R T U N A T I . È una Facoltà che esiste solo a Roma, che si chiama Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali e dà luogo a due lauree: laurea in scienze statistiche e demografiche e laurea in scienze attuariali.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bertoli insiste sulla sua opposizione?

B E R T O L I . Se non abbiamo le notizie riguardanti il piano di studi della Facolta io mi rifiuto di approvare il disegno di legge.

O L I V A , *f. f. relatore.* Ho spiegato che nell'intenzione del legislatore c'è solo il desiderio di prescrivere un titolo di laurea, e soprattutto di quelle lauree che non sono contrastanti con le funzioni di agente di cambio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero sia messo a verbale che l'omessa menzione, accanto al diploma di laurea, della copia autentica notarile non significa divieto della presentazione di quest'ultimo documento in luogo del diploma originale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mott e Spagnolli: « Agevolazioni in materia di crediti all'esportazione » (2301)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mott e Spagnolli: « Agevolazioni in materia di crediti all'esportazione ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La riduzione del bollo a lire 0,10 per mille disposta dall'articolo 1, lettera *a*) della legge 27 luglio 1962, n. 1228 è estesa anche agli effetti cambiari, emessi in Italia o all'estero all'ordine di esportatori nazionali, che vengano utilizzati per operazioni di finanziamento di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635.

Si considerano non in regola con il bollo gli effetti cambiari all'ordine degli esportatori, assoggettati all'imposta di bollo di cui sopra, quando abbiano servito per uso diverso da quello avanti specificato.

D E L U C A , *relatore*. Tutti ricorderanno che con la legge 25 luglio 1952, n. 949, si istituì l'Istituto centrale per il credito a medio termine, allo scopo di effettuare finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese industriali. Successivamente, con legge 5 luglio 1961, n. 635, questo Istituto fu autorizzato a compiere anche operazioni di finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci e servizi.

Per queste operazioni di finanziamento dei crediti a medio termine relativi alla esportazione, l'articolo 41 della legge 5 luglio 1961, n. 635, stabilisce alcune facilitazioni di natura fiscale; e precisamente estende al Mediocredito e agli istituti e aziende di credito di cui alla legge istitutiva 25 luglio 1952, numero 949, che io ho richiamato, per le operazioni effettuate in dipendenza di quanto disposto dalla suddetta legge n. 635, nonchè a tutti i provvedimenti atti, contratti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione ed agli effetti cambiari all'ordine degli istituti e aziende di credito di cui sopra o dell'esportatore italiano, anche se emessi dall'importatore estero, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445. L'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, stabiliva che le operazioni effettuate dagli Istituti per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie erano esenti da ogni tributo, ad eccezione della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali cambiali sarebbero state assoggettate al bollo nella misura dello 0,10 per ogni mille lire, quale che fosse la loro scadenza. Quindi praticamente anche le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione venivano ammesse al beneficio della esenzione fiscale ad eccezione della tassa di bollo sulle cambiali nella misura dello 0,10 per ogni mille lire; e queste agevolazioni fiscali venivano estese anche agli effetti cambiari all'ordine degli esportatori italiani, anche se emessi dagli importatori esteri. Praticamente può avvenire che vi siano delle tratte che gli esportatori emettono all'ordine di se stessi e che vengono accettate dagli importatori; ci possono essere i vaglia cambiari inviati dagli importatori agli esportatori italiani direttamente Secondo quell'articolo 41 che ho richiamato, questi effetti cambiari venivano assoggettati alla tassa di bollo in ragione di lire 0,10 per ogni mille lire. Senonchè recentemente (e qui si è fatta una discussione abbastanza approfondita, su relazione del senatore Spagnolli)

il Parlamento ha approvato la legge 27 luglio 1962, n. 1228, (disegno di legge n. 1857 del Senato) che concerne il trattamento tributario degli istituti di credito a medio e a lungo termine. Con questa legge si sono abrogate le facilitazioni tributarie nei confronti delle tratte emesse direttamente dagli esportatori, oppure dei vaglia cambiari inviati dall'importatore all'esportatore; e questi effetti cambiari sono tornati ad essere gravati della tassa di bollo in misura molto diversa e non agevolata. Questo è il punto, per così dire, di partenza del provvedimento ora al nostro esame.

Quindi in sede di discussione del disegno di legge che io ho richiamato, sul trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine, fu fatto osservare qui da qualcuno, fors'anche dal collega senatore Mott, come non sarebbe stato opportuno abolire il beneficio fiscale nei confronti degli operatori che io ho ricordato, in quanto ci sono delle operazioni di esportazione, delle operazioni di scambio, nelle quali gli operatori nazionali trovavano e trovano tuttora molte difficoltà a far accettare o ad emettere titoli cambiari a diretto ordine degli istituti finanziatori. Questo si verifica nei Paesi dell'America latina. Io riferisco in questo momento un'affermazione dei presentatori del disegno di legge, che è questa: gli operatori nazionali trovano difficoltà a emettere o a far accettare titoli cambiari a diretto ordine degli istituti finanziatori; viceversa i titoli cambiari emessi direttamente dall'esportatore e mandati direttamente all'importatore, vengono facilmente accettati. Ciò costituisce evidentemente un intralcio alle operazioni, ed è stato anche un motivo di disappunto nei confronti di operazioni che erano state previste e contrattate in base alle precedenti agevolazioni. Tutto questo ha, pertanto, indotto i presentatori a proporre un disegno di legge con il quale si tende a ripristinare l'agevolazione che io più volte ho richiamata, ossia ad assoggettare le tratte emesse dagli esportatori e le cambiali mandate direttamente dagli importatori esteri all'imposta di bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1000 lire, con la sola clausola che questi effetti debbono avere la destinazione di operazioni di esportazione. Perciò lo articolo unico ha un secondo comma che riproduce una clausola già usata per la legge di bollo per questi tipi di operazioni. Con questo comma si stabilisce che non sono in regola con il bollo gli effetti cambiari all'ordine degli esportatori, quando abbiano servito per uso diverso da quello che noi stiamo trattando.

Un altro elemento che ritengo opportuno segnalare ai fini dell'approvazione di questo disegno di legge, consiste in questo: la circostanza che i titoli cambiari siano all'ordine del finanziatore o dell'esportatore deve considerarsi, anche sotto l'aspetto fiscale, elemento puramente accidentale, qualora i titoli all'ordine dell'esportatore vengano utilizzati per lo stesso scopo dei primi mediante girata a favore dell'istituto finanziatore.

Con queste chiarificazioni, credo di potere concludere raccomandando alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge, il quale ripristina una norma precedente che può agevolare il nostro commercio specie nei confronti di alcuni Paesi dell'America latina.

B E R T O L I . Nel secondo comma dell'articolo unico, si dice: « Si considerano non in regola con il bollo gli effetti cambiari all'ordine degli esportatori..., quando abbiano servito per uso diverso da quello avanti specificato ».

Ora, io domando: come è possibile il controllo?

D E L U C A , *relatore*. Questa clausola non costituisce una novità, in quanto è analoga ad una norma contenuta nella legge numero 492, del 1953.

R O D A . Mi pare che l'osservazione del senatore Bertoli sia pertinente, perchè in sostanza, per questo controllo, bisogna rimetterci agli uffici del Ministero.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. L'ultimo capoverso si rimette al controllore. È molto semplice verificare se il titolo cambiario non è in regola con il bollo, perchè, o è stato utilizzato mediante girata a favore dell'istituto finanziatore, e lo vediamo, oppure il credito all'esportazione non c'è, perchè non è un credito che fanno tutti.

R O D A . È vero che questi sono titoli cambiari speciali che vengono accettati solo da particolari istituti, ma che senso ha questo secondo comma?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Con questo disegno di legge si vuole ridurre il bollo cambiario solo per agevolare l'esercizio di credito all'esportazione, non solo con l'emissione di effetti diretti all'istituto di credito, ma anche con effetti emessi all'ordine dell'esportatore e poi girati a favore dello istituto.

È chiaro, quindi, che i titoli quando vengono utilizzati per lo stesso scopo dell'istituto di credito devono andare immediatamente all'istituto stesso; se li troviamo in circolazione, facciamo pagare il bollo cambiario senza riduzione.

Faccio presente che il Ministero per il commercio estero rileva che la formulazione del primo comma del disegno di legge non è aderente, dal punto di vista formale, a quella dell'articolo 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 1962, n. 1228, dove si dice « lire 100 per ogni milione di lire o frazione », e proporrebbe, pertanto, di adoperare anche qui la stessa espressione.

P R E S I D E N T E . Allora, modifichiamo senza cambiare sostanzialmente nulla.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Si tratta solo di metterci in regola con la legge alla quale ci vogliamo collegare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo unico, le parole « lire 0,10 per mille » con le altre « lire 100 per ogni milione di lire o frazione ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori » (2418)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

Art. 24.

(*Acquisto e vendita dei generi di monopolio Aggi e indennità*)

« I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.

È in facoltà dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati.

La misura della cauzione è ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.

I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennità per il trasporto dei sali.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, viene fissata la misura degli aggi e delle indennità per il trasporto dei sali, le modalità per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo ».

D E G I O V I N E , *relatore.* L'attuale disciplina di vendita dei generi di monopolio obbliga i tabaccai ad anticipare il pagamento della merce all'atto del prelevamento presso gli organi di vendita del Monopolio.

Dato l'elevato prezzo dei generi, i rivenditori incontrano difficoltà a reperire i capitali necessari, per cui hanno da tempo richiesto, attraverso la loro Associazione di categoria, di ottenere una dilazione nel pagamento almeno fino al successivo prelevamento, allo scopo di poter meglio rifornire i loro esercizi per fronteggiare le esigenze sempre in aumento del consumo.

La richiesta coincide con l'interesse dello Erario a potenziare le vendite dei generi di monopolio che sono colpiti da elevata imposta e si traduce anche in un'economia del costo di distribuzione per l'Amministrazione, in quanto riduce il numero dei prelevamenti di ciascun rivenditore, prelevamenti che oggi sono, per necessità, tollerati in più di uno per settimana.

L'operazione non comporta alcun rischio poichè al tabaccaio viene richiesta idonea cauzione e, d'altra parte, l'interessato non si espone alla perdita della licenza. Non comporta onere per l'Erario ed è da prevedere che non verrà neppure avvertito, nella sua prima attuazione, un minor gettito complessivo ricavato dalla vendita dei generi di monopolio, sia per la brevità della dilazione concessa, la cui attuazione è del resto graduale e non simultanea in tutto il territorio soggetto a monopolio, sia perchè la gradualità stessa nella concessione della dilazione coincide con il prevedibile incremento delle vendite provocato dal miglior rifornimento delle rivendite.

Il sistema, del resto, è stato adottato da anni dal Monopolio francese senza che esso abbia dato luogo ad alcun inconveniente.

In base a tali considerazioni si è predisposto l'unito disegno di legge, col quale si sostituisce il testo dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Il primo comma del nuovo articolo ricalca la disposizione attuale, in base alla quale il rivenditore è tenuto al pagamento dei generi di monopolio all'atto dell'acquisto e deve vendere i generi stessi ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.

Col secondo comma dell'articolo si conferisce all'Amministrazione la facoltà di concedere, al rivenditore che ne faccia domanda, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, contro prestazione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati.

Va da se che, una volta prestata la cauzione, il rivenditore possa usufruirne per garantire la dilazione nel pagamento dei successivi prelevamenti, occorrendo, eventualmente, soltanto integrarne l'importo, ove questi ultimi fossero fatti per un ammontare maggiore.

Col terzo comma viene prevista la possibilità che la cauzione sia prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori, per un importo minimo di cinque milioni, nel qual caso il rischio della dilazione al pagamento si riduce moltissimo. In questa ipotesi la misura della cauzione può essere ridotta ad un ventesimo dell'importo dei generi prelevati.

Gli ultimi due commi, infine, ricalcano le disposizioni attuali e prevedono altresì il procedimento per la fissazione delle modalità per la prestazione della cauzione quando la Amministrazione conceda ai rivenditori il pagamento differito dei generi.

B E R T O L I . Per quanto riguarda il trasporto dei sali, vorrei sapere il perchè di questa differente disposizione.

D E G I O V I N E , *relatore.* Viene lievemente modificata la dizione dell'articolo 24 della vecchia legge, senza conseguenze negative di sorta.

B E R T O L I . Un altro chiarimento che vorrei chiedere riguarda il secondo comma, dove si dice: « È in facoltà dell'Amministrazione di concedere, al rivenditore che faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati ». In sostanza, quale vantaggio si da?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Con la cauzione si perde il due per cento, con l'anticipo dei denari, invece, si perde lo otto per cento.

R O D A . Un particolare che non capisco si riferisce al terzo comma, dove si dice: « La misura della cauzione è ridotta al ventesimo di detto importo, ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni ».

Sembra in sostanza sufficiente, perchè si verifichi l'ipotesi ivi prevista, che si consocino tre persone per comprare generi per un importo di cento milioni: in tal caso possono versare ognuno un ventesimo dei cento milioni. Mi domando, quale garanzia abbiamo?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Sarà meglio forse dire « può essere ridotta fino a un ventesimo ».

R O D A . Così va meglio, perchè altrimenti sarebbe pericoloso. La garanzia l'avrete soltanto se si consociano in venti.

B E R T O L I . La garanzia è costituita da un ventesimo per ciascuno.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* In sostanza, la differenza consiste in questo. se la garanzia viene data da uno solo, è facile che quell'uno manchi, se invece sono in molti è difficile pensare che un intero gruppo vada in malora.

F O R T U N A T I . Io ho la preoccupazione opposta, perchè se l'acquisto è collettivo, la cauzione corrisponde ad un ventesimo dell'importo globale. Se si acquista per cento milioni, si da una cauzione di cinque milioni.

R O D A . Se uno è solo, allora versa per cento milioni; se invece sono in tre, ognuno dei tre versa un ventesimo di cento milioni.

F O R T U N A T I . Qui non è detto.

R O D A . Io l'interpreto così.

P A R R I . Tutti insieme prestano cauzione per uno e quest'ultimo versa un ventesimo dell'intero importo.

F R A N Z A . La *ratio legis* mi pare questa: l'Amministrazione dello Stato vuole dare senza versamento di denaro i generi di monopolio prelevati da un rivenditore, ma esige una cauzione pari all'importo dell'intero prelevamento, che può essere ridotta ad un ventesimo quando venga prestata collettivamente e solidamente da più rivenditori; consente cioè al rivenditore di prestare la cauzione nei limiti di un ventesimo ed altri collettivamente coprono l'intero importo della cauzione pari al prelevamento che il rivenditore fa. C'è quindi una specie di *fideiussione* che gli altri fanno nell'interesse di uno solo il quale viene agevolato potendo versare un solo ventesimo dell'intero importo.

B E R T O L I . Mi sembra che questa sia anche l'intenzione del legislatore.

F R A N Z A . Altrimenti non avrebbe senso e sarebbe un assurdo.

F O R T U N A T I . Però la relazione non dice questo. Con il terzo comma viene previsto che la cauzione venga collettivamente e solidalmente assunta da più rivenditori e per un minimo di cinque milioni, nel qual caso il rischio della liquidazione è indubbiamente minore. Ed è detto altresì che la misura della cauzione può essere ridotta ad un ventesimo dell'importo dei generi prelevati.

F R A N Z A . Con questo comma si vuol dare la possibilità all'associazione di sostituirsi ai singoli; ma si potrebbe pretendere di far versare la cauzione per l'intero importo. Invece qui la cauzione è limitata ad un ventesimo: se invece di due-tre persone sono di più, si riduce il rischio.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* È stata data la possibilità di creare l'associazione e quindi la solidarietà, perchè si è ritenuto che più difficilmente può verificarsi il caso che vadano in dissesto tutti.

F O R T U N A T I . Il senatore Franza sostiene che la cauzione deve essere per l'intero importo dei generi prelevati.

F R A N Z A . È un rapporto di fidejussione: il secondo capoverso, d'altra parte, mi autorizza a sostenere queste tesi. È detto, infatti, che è facoltà dell'Amministrazione concedere una dilazione al pagamento, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati. Così possono essere garantiti i terzi.

P R E S I D E N T E . Non c'è altro che annullare il secondo comma, dove si parla di « previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Lo scopo è anche quello di alleggerire la cauzione quando viene prestata solidalmente.

P R E S I D E N T E . E quando sono solidali fanno meno sacrificio . . .

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Ed infatti se c'è l'associazione la misura della cauzione può essere ridotta fino a un ventesimo dell'importo dei generi prelevati.

Tuttavia, visto che le idee in proposito non sono molto chiare, si può rimandare il seguito a domani e così si potrà chiedere lumi ai dirigenti dei Monopoli.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* La riduzione della cauzione è in facoltà dell'Amministrazione; quando questa vede che c'è una associazione che può garantire consente la riduzione, altrimenti non la consente.

D E G I O V I N E , *relatore.* Si potrebbe dire: « può essere ridotta fino a un ventesimo », anzichè: « è ridotta fino ad un ventesimo ».

B E R T O L I . Bisogna che risulti a verbale che l'interpretazione di questa legge non è quella data dal senatore Franza, ma quella del ministro Trabucchi.

D E G I O V I N E , *relatore,* Direi che basterebbe presentare un emendamento in cui si dica che è in facoltà dell'Amministrazione di ridurre la misura della cauzione fino a un ventesimo di detto importo ove venga prestata garanzia collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di cinque milioni.

F O R T U N A T I . Vi sono state qui tre interpretazioni, anzi quattro: quella del senatore Roda che la cauzione fino al ventesimo va riferita agli acquisti di ciascuno dei rivenditori; c'è la mia interpretazione, che la cauzione fino a un ventesimo si riferisce agli acquisti di tutti; l'interpretazione del senatore Franza concerne l'intero: cioè venti ventesimi; ed infine l'interpretazione-proposta del Presidente: di sopprimere addirittura il comma.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Penso che la giusta interpretazione sia che la cauzione può essere inferiore all'importo degli acquisti che possono fare tutti; perchè è logico che la responsabilità ed il rischio, naturalmente, sono minori in quanto non tutti andranno in malora contemporaneamente. Quindi la solidarietà corrisponde a una coassicurazione.

F R A N Z A . E bene che la cauzione non debba essere mai minore della quota che ciascuno può acquistare.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Si può benissimo considerare l'emendamento Franza aggiungendo: « comunque la cauzione non può essere inferiore al massimo di prelievo ammesso per un rivenditore soltanto ».

F O R T U N A T I . Per il controllo bisogna che sia stabilito l'apporto di ogni rivenditore, altrimenti l'Amministrazione dei monopoli non ha più possibilità di controllare.

P R E S I D E N T E . Io credo che questa norma sia stata suggerita dai tabaccai, bisogna andare molto cauti, perchè non è del tutto chiara.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Alcuni rivenditori creano una specie di coo-

perativa tra loro; naturalmente devono suddividere il rischio.

F O R T U N A T I . Nel secondo comma dell'articolo unico non si dà alcuna agevolazione ai rivenditori, dal punto di vista economico.

B E R T O L I . Invece di versare integralmente la cauzione, basta che ci sia una fidejussione della banca.

P R E S I D E N T E . Appunto, e una ragione di più per essere perplessi sul fatto di ammettere più persone a compiere questa operazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Se lo ritenete opportuno, possiamo rinviare la discussione a domani, allo scopo di sentire la categoria interessata.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Sansone: « Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, anche se assunto dopo il 15 giugno 1962, nell'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza » (2346)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Sansone: « Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, anche se assunto dopo il 15 giugno 1962, nell'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

O L I V A , *relatore*. Il nostro collega senatore Sansone ha presentato il 7 dicembre 1962 questo disegno di legge, per il motivo che allorquando le Commissioni finanze e tesoro del Senato e della Camera dei deputati hanno approvato le due leggi concernenti rispettivamente la sistemazione del personale dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni periferiche del Tesoro, si è disposto il collocamento, con la qualifica di diurnisti, nelle categorie di personale non di ruolo delle varie Amministrazioni del Tesoro, di coloro che prestavano di fatto servizio presso gli uffici del Tesoro almeno dal 15 giugno 1962. Le ragioni erano evidenti: le leggi saranno state approvate presso a poco in quell'epoca, e non bisognava oltrepassare il 30 giugno 1962, per ragioni anche di copertura. È avvenuto che poi soltanto il 31 agosto 1962 le leggi sono state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*. Pare che nel frattempo siano stati assunti per necessità degli uffici altri elementi, i quali si sarebbero visti esclusi dall'applicazione di queste norme. C'è un fondamento di perequazione: si tratta di impiegati assunti dopo l'emanazione della legge, con l'idea che questa legge potesse giovare anche a loro, e invece ne sono esclusi perchè l'applicazione della legge si ferma agli assunti fino al 15 giugno 1962. Senonchè il disegno di legge Sansone è più generoso e prevede addirittura che si faccia non solo una sanatoria per il personale suddetto, ma per tutti coloro che siano stati assunti anche successivamente — e quindi anche oggi, anche domani — purchè siano in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ora io fino a questo punto non arriverei, salvo che il rappresentante del Governo non mi dicesse che veramente in questi servizi c'è bisogno di assumere diurnisti. Ma se si tratta di favorire un impiego inutile di personale, allora sarei più del parere che la norma in esame venisse limitata a coloro i quali sono stati assunti dopo il 15 giugno 1962, ma non oltre il 31 agosto 1962. Però anche in questo caso noi usciamo dall'esercizio 1961-62 per due mesi. Ora le leggi richiamate prevedevano la copertura delle spese per lo

esercizio 1961-62 in una misura che possiamo anche pensare sufficiente alla sistemazione di questo poco personale; ma se passiamo il 30 giugno, evidentemente si crea una questione di copertura per lo meno formale. Ora il Governo dovrebbe dire se i fondi sono sufficienti.

Ho voluto cominciare la discussione perchè mi pare che si tratti di una piccola rettifica che costituisce un atto di giustizia, per rendere possibile la sistemazione prevista dalla legge anche per coloro che sono stati assunti tra i termini prescritti dalla legge stessa e la data della sua entrata in vigore, 31 agosto 1962. In questo caso, però, per completare quanto disposto dal testo attuale del provvedimento, bisognerà indicare una copertura sia pure marginale della maggiore spesa.

Giunti a questo punto, vorrei pregare, pertanto, l'onorevole Sottosegretario di Stato d'informarmi del numero esatto delle persone alle quali la norma modificata nel senso da me proposto sarebbe applicabile, nonchè della possibilità della copertura finanziaria del relativo onere per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto 1962.

F O R T U N A T I . Però bisogna chiarire la situazione.

R U G G E R I . C'è un organico?

O L I V A , *relatore*. Io ho voluto solo introdurre l'argomento.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prendo atto di queste richieste riservandomi di rispondere la prossima settimana.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari